

La crescita professionale: elevate qualificazioni, progressioni economiche e di carriera

Giuseppe Canossi 11 giugno 2024











### Indice:

Parte 1 – EQ

Parte 2 – Progressioni orizzontali

Parte 3 – Progressioni verticali

# Parte 1 Le elevate qualificazioni nel CCNL 2019-2021

### Requisiti e contenuti EQ

#### Art. 16, comma 1, CCNL 2019/2021

A) responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni

### Requisiti e contenuti EQ

#### Art. 16, comma 1, CCNL 2019/2021

B) conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo

### Tipologia incarichi EQ

Art. 16, comma 2, CCNL 2019/2021 Incarichi attivabili nei comuni privi della qualifica dirigenziale

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

### Tipologia incarichi EQ

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

### Inquadramento

- 3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.
- 4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:
- a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;
- b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.

# Art. 17 – Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

# Art. 20 Compensi aggiuntivi ai titolari incarichi di EQ

- 1. Ai titolari di incarico di EQ, di cui all'art. 16 del presente CCNL, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:
- a) l'**indennità di vigilanza** prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.07.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.09.2000 come integrata dall'art. 99 (Incremento della indennità di vigilanza) del presente CCNL;
- b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art.70-ter;
- c) i compensi per lo **straordinario elettorale**, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.09.2000;
- d) i compensi per lavoro **straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale**, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del CCNL del 14.09.2000, introdotto dall'art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;

# Art. 20 Compensi aggiuntivi ai titolari incarichi di EQ

- e) i compensi per lavoro **straordinario connesso a calamità naturali**, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22.01.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
- f) i compensi di cui all'art. 56 ter del CCNL 21.05.2018, previsti per il personale dell'area della vigilanza;
- g) l'indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco;

# Art. 20 Compensi aggiuntivi ai titolari incarichi di EQ

- h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**:
- gli **incentivi per funzioni tecniche**, secondo le previsioni dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della L. n.114 del 2014;
- i compensi incentivanti connessi ai progetti per **condono edilizio**, secondo le disposizioni della L. n. 326 del 2003; ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 9.05.2006;
- i compensi incentivanti connessi alle **attività di recupero dell'evasione dei tributi locali**, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 145 del 30.12.2018;
- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella L. n. 556/1996, **spese del giudizio**.
- compensi per lo **svolgimento di un servizio aggiuntivo**, ai sensi dell'art. 43 della L. 449/1997.

# Retribuzione di posizione art. 17, commi 2 e 3

- 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
- 3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

# Retribuzione di risultato art. 17, comma 4

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

# Incarichi *ad interim* art. 17, comma 5

5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

# Tetto di spesa art. 17, comma 6

6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate).

### Art. 18 – Conferimento e revoca degli incarichi di EQ

- 1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
- 2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto rispetto alle funzioni ed attività da svolgere della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.
- 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

#### Art. 18 – Conferimento e revoca degli incarichi di EQ

- 4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.
- 5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.

# Art. 19 Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ (enti privi della qualifica dirigenziale)

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono **automaticamente** individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

# Art. 19 Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ (enti privi della qualifica dirigenziale)

2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

#### **Art. 19**

# Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ (enti privi della qualifica dirigenziale)

- 3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 2 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.
- 4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.

1. ... gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. ... La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione

- 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ ... a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente ... le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti:


... segue ...

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;


... segue ...

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziate presso ciascun ente.

#### Esemplificazione retributiva nello "scavalco condiviso"



Ente "1" di appartenenza	40,00% riduzione	
riduzione reale dopo nuova pesatura art. 23, c. 5, primo alinea	30,00%	3.600,00 C
posizione rideterminata EQ ente "1"		8.400,00 = A - C
risultato medio (15% del fondo EQ = A/85*15)		1.482,35
nuovo totale ente "1"		9.882,35





"scavalco di eccedenza"

7. Nel caso di cui all'art 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

#### Art. 1, comma 557, L. 311/2004

#### "scavalco di eccedenza"

557. I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

Comma così modificato dall' art. 3, comma 6-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, e, successivamente, dall' art. 28, comma 1-ter, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

# Parte 2 Le progressioni orizzontali nel CCNL 2019-2021

- procedure da CCI già sottoscritti si finiscono
- nuovi differenziali stipendiali (ex PEO) = Tabella A + incrementi speciali per professionalità specifiche (artt. 92, 96, 102 e 106)
- n. passaggi massimi: per tutta la vita lavorativa, anche in altri enti selezione possibile annualmente
- gravano su risorse stabili del fondo decentrato, dedotte le PEO in atto e i differenziali B3/B1 e D3/D1 conservati *ad personam*
- requisiti:
  - ultimi 3 anni senza progressione economica
  - riducibile a 2 o aumentabile a 4
  - no se provvedimenti disciplinari oltre multa ultimi 2 anni; nel caso di procedimento in atto, ammissione con riserva e sospensione del differenziale sino a conclusione procedimento disciplinare
  - nel CCI accordo su quantità passaggi per area

#### ... segue ...

#### criteri selettivi

- media ultime 3 valutazioni, anche discontinue se a causa di assenze dal servizio
- esperienza professionale stesso profilo o equivalente, anche TD o PT, anche altra amministrazione dello stesso o diverso comparto
- ulteriori criteri in CCI: capacità culturali e professionali (anche formazione art. 55)
- ponderazione in CCI, ma non meno di 40% a valutazione e non più 40% a esperienza professionale
- se da oltre 6 anni senza passaggio: + max 3% intero punteggio, sempre stabilito in CCI, anche differenziato in relazione ad anni trascorsi senza progressione
- in CCI possibilità criteri precedenza per punteggi uguali

#### ARAN, nota di risposta a quesito:

si ritiene che la previsione contenuta all'art. 14, comma 2, lett. d) - punto 3), letta in combinato disposto con la successiva lett. e) del medesimo comma 2 dell' articolo 14, a differenza dei punti 1) e 2), che devono necessariamente esserci, preveda una facoltà rimessa alla decisione delle parti deputate alla contrattazione integrativa

#### ... segue ...

- la graduatoria è efficace solo nell'anno interessato
- i differenziali decorrono da 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del CCI
- si applica art. 78:
- ∘ importi Tabella A per 13
- o differenziale stipendiale per vecchia PEO sempre su fondo stabile
- vecchia PEO non pregiudica tutti i nuovi differenziali, che si aggiungono

# Parte 3 Le progressioni verticali nel CCNL 2019-2021

## prima applicazione - art. 13, comma 6 nel triennio 2023-2025

- □ confronto con sindacati sui criteri art 5, c. 2, let. o)
- deroga a titolo ingresso con Tabella C
- □ criteri: si veda comma 7
- □ anche con risorse c.612 L. 234/2021 = 0,55% MS 2018
- □ 0,55% è fuori dal 50% riserva assunzioni dall'esterno

prima applicazione - art. 13, comma 7

7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:

#### prima applicazione - art. 13, comma 7

- ... segue ...
- a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;
- b) titolo di studio;
- c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.

#### prima applicazione - art. 13, comma 7

#### ARAN, nota di risposta a quesito:

"... si ritiene che, nel quadro dei criteri delineati delineati dalla disposizione contrattuale di cui all'art. 13, comma 7, del CCNL 16 novembre 2022 (esperienza, titolo di studio e competenze professionali), oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali, sia possibile introdurre delle prove per l'espletamento della procedura valutativa di cui trattasi".

### LE PROGRESSIONI VERTICALI E LE NORME DI PRIMA APPLICAZIONE prima applicazione - art. 13, comma 7

Legge n. 234/2021 (di bilancio 2022), art. 1, comma 612

Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere dal 2022, ... al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva ... 2019-2021 del personale non dirigente ... i nuovi ordinamenti professionali ... nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 ... . Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, ... si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 ... nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 ... .

### LE PROGRESSIONI VERTICALI E LE NORME DI PRIMA APPLICAZIONE prima applicazione - art. 13, comma 7

ARAN CFL 207 condiviso con il Dip. FP e Dip. RGS (sul sito ARAN)

In caso di progressione tra le aree di cui all'art. 13, comma 6 del CCNL 16.11.2022, il consumo di risorse da imputare allo 0,55% del monte salari 2018 è dato dalla differenza tra i valori annuali di stipendio tabellare + quota dell'indennità di comparto a carico del bilancio dell'area di destinazione e stipendio tabellare + quota dell'indennità di comparto a carico del bilancio dell'area di appartenenza. Si ricorda che, in base al nuovo contratto, i valori dello stipendio tabellare vanno assunti nei nuovi importi annuali (ricalcolati su 13 mensilità) previsti dalla tabella G allegata al CCNL.

### LE PROGRESSIONI VERTICALI E LE NORME DI PRIMA APPLICAZIONE prima applicazione - art. 13, comma 7

ARAN CFL 209 condiviso con il Dip. FP e Dip. RGS (sul sito ARAN)

- se gli enti decidono di stanziare le risorse ai sensi del comma 612, tutte le risorse stanziate sono destinate a progressioni verticali di cui all'art. 13;
- se decidono di stanziare, in aggiunta alle prime, ordinarie risorse destinate ad assunzioni (nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per le assunzioni di personale), dovranno garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno (almeno 50% dei posti finanziati con tali risorse).



# MediAree Next Generation City

Grazie per l'attenzione!









